SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 luglio 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 350.

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze dei profughi sfollati da zone dell'ex Federazione jugoslava, soprattutto attraverso interventi straordinari di carattere umanitario, nonché per assicurare l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale, la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell'Adriatico, il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, della partecipazione italiana al programma Eureka e dell'attività dell'Agenzia spaziale italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 1.

Interventi straordinari

1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente.

2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

4. Per le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.

5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

Art. 2.

Controllo degli ingressi

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorità dell'articolo 1.

2. Gli organi di polizia di frontiera, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale, valido sessanta giorni, nei limiti quantitativi e in conformità alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Finanziamento degli interventi

1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo.

2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1.

3. Il Ministero degli affari esteri cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in accordo con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorità dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.

4. Ai fini delle attività di volontariato si applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.

Art. 4.

Ordini di accreditamento

1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate, che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione, con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri competenti ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione.

Art. 5.

Ordinanze

1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI E DI ITALIANI ALL'ESTERO.

Art. 7.

Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

Art. 8.

Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.

2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:

a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;

b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;

c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;

d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;

e) difesa comune contro la grandine ed agrometeorologia;

f) manutenzione dei confini di Stato;

g) manutenzione delle strade di frontiera.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle attività di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonché alle attività di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1500 milioni per l'anno 1992.

4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Art. 9.

Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero

1. È autorizata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

Art. 10.

Programma Eureka

1. La partecipazione italiana alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka è autorizzata secondo le modalità previste dal «Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka» del 30 giugno 1986.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente capo.

Art. 11.

Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana

1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attività svolte dall'*European space agency* (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, e relativi allegati, fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970.

2. Il CNR adotterà i provvedimenti ed espleterà le attività necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalità già previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO.

3. L'ASI ha facoltà, previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.

4. Per far fronte agli oneri internazionali derivanti dalla partecipazione italiana al progetto Scirocco, il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a) ha facoltà di ricorrere al mercato finanziario secondo le modalità ed entro il limite indicato nel comma 3.

5. Gli organismi cui compete la realizzazione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble possono far ricorso al mercato finanziario, entro il limite del concorso statale alle due iniziative, indicato nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1991. L'autorizzazione è concessa, previa valutazione delle effettive esigenze, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro degli affari esteri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
ANDÒ, *Ministro della difesa*
FONTANA, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0393

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1991.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia del vino «rosso riserva» della medesima denominazione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1991;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Torgiano» preceduta dalla specificazione relativa al colore o al nome dei vitigni o seguita dalla specificazione «spumante», è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

a) «Bianco di Torgiano»:
Trebbiano Toscano: 50-70%;
Grechetto: 15-40%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

b) «Rosso di Torgiano»:
Sangiovese: 50-70%;
Canaiolo: 15-30%;
Trebbiano Toscano: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

c) «Rosato di Torgiano»:
Sangiovese: 50%;
Canaiolo: 15-30%;
Trebbiano Toscano: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

d) «Chardonnay di Torgiano»:
Chardonnay: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

e) «Pinot grigio di Torgiano»:
Pinot grigio: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

f) «Riesling italico di Torgiano»:
Riesling bianco: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

g) «Cabernet Sauvignon di Torgiano»:
Cabernet: Sauvignon: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

h) «Pinot nero di Torgiano»:
Pinot Nero: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

i) «Torgiano Spumante»:
Chardonnay: 40-50%;
Pinot nero: 40-50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Torgiano» devono essere prodotte nell'intero territorio comunale di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini:

«Bianco di Torgiano»;
«Rosso di Torgiano»;
«Rosato di Torgiano»;
«Chardonnay di Torgiano»;
«Pinot grigio di Torgiano»;
«Riesling italico di Torgiano»;
«Cabernet Sauvignon di Torgiano»;
«Pinot nero di Torgiano»;
«Torgiano Spumante»,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione idonei esclusi i terreni umidi ed in prossimità dei fiumi Tevere e Chiascio.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Torgiano» non deve essere superiore a:

quintali 125 a ettaro per i vini «Bianco di Torgiano» e «Chardonnay di Torgiano»;

quintali 120 a ettaro per i vini «Rosso di Torgiano e «Rosato di Torgiano»;

quintali 115 a ettaro per i vini «Riesling italico di Torgiano» e «Pinot grigio di Torgiano»;

quintali 90 a ettaro per i vini «Pinot nero di Torgiano» e «Cabernet Sauvignon di Torgiano»;

quintali 100 a ettaro per il vino «Torgiano spumante».

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti sopra indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini.

Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sottoindicati:

«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot Grigio di Torgiano», «Riesling italico di Torgiano», «Torgiano spumante»: 10,5%;

«Rosso di Torgiano» e «Rosato di Torgiano»: 11,5%;

«Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del comune di Torgiano e dei comuni limitrofi.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini del «Torgiano Spumante» devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore ad anni due di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini «Rosso di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano» della durata di almeno sei mesi, possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe e tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) «Bianco di Torgiano»:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, floreale, gradevole;
sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
titolo alcolòmetrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l;

b) «Rosso di Torgiano»:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidità totale minima: 5 g/l;

c) «Rosato di Torgiano»:
colore: rosa salmone tenue;
odore: fruttato;
sapore: asciutto, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l;

d) «Chardonnay di Torgiano»:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5 5 g/l:

e) «Pinot grigio di Torgiano»:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine e fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
titolo alcolòmetrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l;

f) «Riesling italico di Torgiano»::
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l;

g) «Cabernet Sauvignon di Torgiano»:
colore: rosso granato;
odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidità totale minima: 5 g/l;

h) «Pinot nero di Torgiano»:
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidità totale minima: 5 g/l;

i) «Torgiano Spumante»:
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: leggero e piacevolmente fruttato;
sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 gr/l;
acidità totale minima: 6 g/l.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini «Torgiano» accompagnati dal nome del vitigno, il nome del vitigno stesso deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai due terzi di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «riserva», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed atri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.

Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Torgiano» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata "Torgiano» debbono essere immessi al consumo in recipienti sigillati.

I recipienti di capacità compresa tra 0.375 lt e 5 lt devono essere esclusivamente di vetro, chiusi con tappo di sughero e di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Torgiano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1992
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 104

92A3529

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 giugno 1992, n. 351.

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985 relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968);

Vista la direttiva 72/461 CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, concernente l'attuazione della direttiva 72/461 CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carne fresca;

Vista l'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 1968 concernente «Norme per la profilassi della peste suina africana in Sardegna»;

Vista l'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968 concernente «Obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 19 marzo 1979 concernente «Profilassi della peste suina africana. Divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi animali e di altro materiale possibile veicolo di contagio»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1979 concernente «Norme integrative per la profilassi della peste suina africana nella regione Sardegna e nel restante territorio nazionale;

Visto l'art. 1 della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427 «Regolamento per la profilassi della peste suina classica»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 15 giugno 1992.

Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che si rende necessario adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di cui alla Direttiva 85/322/CEE.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

PESTE SUINA AFRICANA

Art. 1.

Divieto di esportazione

1. In caso di insorgenza di un focolaio di peste suina africana nel territorio nazionale è vietata la spedizione di carni fresche suine verso gli altri Stati.

2. Nel caso in cui la malattia non sia stata accertata sul territorio nazionale, da almeno dodici mesi, il Ministro della sanità può disporre che il divieto di cui al comma precedente si applichi esclusivamente alla parte del territorio interessata.

3. Nel caso di comparsa di uno o più focolai di peste suina africàna su una parte insulare del têrritorio italiano il Ministro della sanità può disporre che il divieto, di cui al comma 1, si applichi esclusivamente a tale parte.

Art. 2.

Limitazione del divieto ad alcune parti del territorio nazionale

1. Nella determinazione della parte del territorio di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministro della sanità tiene conto, in particolare:

a) dei metodi di lotta impiegabili contro la peste suina africana quali: abbattimenti e distruzioni dei suini appartenenti agli allevamenti infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione;

b) delle misure adottate per evitare qualsiasi rischio di diffusione;

c) della superficie della parte di territorio interessata e dei relativi limiti amministrativi o geografici;

d) dell'incidenza e della tendenza alla diffusione della malattia;

e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte del territorio interessata e fuori di essa.

Art. 3.

Esclusione del divieto per alcune parti del territorio nazionale

1. Nel caso in cui la presenza della malattia sul territorio nazionale, fatta esclusione della Sardegna, sia stata accertata da meno di dodici mesi, il Ministro della sanità, a seguito di una decisione comunitaria, può disporre, con apposito provvedimento, la non applicazione del divieto di cui al primo comma dell'art. 1, ad una o più parti del territorio nazionale, tenendo conto, in particolare:

a) dei metodi di controllo e di lotta impiegabili contro la peste suina africana;

b) dell'assenza della malattia per almeno dodici mesi controllata con tutti i mezzi diagnostici compresi controlli sierologici;

c) dell'estensione delle parti dei territori interessate e relativi limiti amministrativi o geografici;

d) delle misure di vigilanza adottate per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati nonché delle misure di controllo degli spostamenti dei suini.

Capo II

PESTE SUINA CLASSICA

Art. 4.

Sospensione e ritiro della qualifica di territorio indenne da peste suina classica

1. Al primo insorgere di un caso di peste suina classica, accertata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, il Ministro della sanità sospende, con apposito provvedimento, la qualifica di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991 alla provincia interessata dalla malattia.

2. La revoca della sospensione della qualifica decorre dal trentesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, nel caso in cui non sia stata praticata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica ovvero, qualora sia stata praticata la vaccinazione, dal novantesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio.

3. Quando, dalla data di constatazione del primo focolaio alla data di constatazione dell'ultimo focolaio, intercorrono almeno due mesi, il Ministro della sanità, sulla base della decisione dei competenti organi comunitari, adotta un provvedimento di ritiro della qualifica di territorio indenne.

4. In caso di ritiro della qualifica di cui al comma precedente, questa può essere nuovamente accordata, a seguito di decisione comunitaria, soltanto dopo un periodo:

a) non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora non sia stata praticata la vaccinazione antipestosa;

b) non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora sia stata effettuata la vaccinazione antipestosa.

5. Il Ministro della sanità informa la Commissione CEE, gli Stati membri, nonché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei provvedimenti di sospensione, revoca della sospensione, ritiro e riattribuzione della qualifica di territorio indenne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1992
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 228

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Comunità europea» n. L 168/41 del 28 giugno 1985.

La direttiva n. 72/461/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Comunità europea» n. L 302/24 del 31 dicembre 1972.

— Il D.P.R. n. 728 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 12 ottobre 1982.

L'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 1968 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1968.

L'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968.

L'ordinanza ministeriale del 19 marzo 1979 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 12 aprile 1979.

L'ordinanza ministriale del 26 giugno 1979 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979.

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 218/1988 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali):

«Art. 1. — 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri».

— Il D.M. 18 ottobre 1991, n. 427 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 1992.

— Si trascrive di seguito il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 427/1991 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica) è il seguente:

«2. Se la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne dà immediata comunicazione telefonica al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, con le informazioni od i dati di cui al punto 1 dell'allegato III».

— Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 427/1991 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) azienda: il complesso agricolo o la stalla, nella quale sono tenuti od allevati animali della specie suina;

b) suino da allevamento: l'animale della specie destinato alla riproduzione od utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie;

c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che è ingrassato ed è destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne;

d) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello;

e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni *post-mortem* o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art. 13 del presente decreto, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina;

f) suino affetto da peste suina:

1) ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni *post-mortem* tipici della peste suina;

2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto;

g) veterinario ufficiale: il veterinario responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio;

h) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne.

2. Si intende per:

a) azienda ufficialmente indenne da peste suina: un'azienda situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui:

1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;

3) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una provincia in cui:

1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

2) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

3) le aziende non abbiano suini vaccinati negli ultimi dodici mesi contro la peste suina.

3. Il territorio nazionale è ufficialmente indenne da peste suina quando:

a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

b) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

c) le aziende, in esso presenti, non abbiano suini vaccinati contro la peste suina.

4. Il territorio nazionale o una provincia di esso è indenne da peste suina classica, quando non sono stati accertati casi di peste suina classica da almeno dodici mesi ed è stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CEE.

5. Il Ministro della sanità con propri decreti dà attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva n. 80/1095/CEE».

92G0389

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 luglio 1992.

Cancellazione della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, di inserimento della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, nel predetto elenco;

Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1992, concernente modificazioni al predetto decreto ministeriale in data 15 aprile 1992;

Vista la nota in data 25 giugno 1992, n. 3418, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto la cancellazione dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, in quanto la stessa società non è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Ritenuta quindi l'opportunità di cancellare dall'elenco, di cui al citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, la FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, è cancellata dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

92A3533

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 1992.

Approvazione dei modelli di cartelle di pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi tributari relativi a redditi accertati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recanti l'indicazione di tutti gli elementi da riportare sulla cartella di pagamento relativa alla riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte dei concessionari del servizio di riscossione tributi;

Visti i modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche sulla base dei quali deve procedersi alla liquidazione delle relative imposte sui redditi ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, con il quale è stato approvato il modello di cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito della predetta liquidazione delle dichiarazioni dei redditi eseguita dai centri di servizio e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Rilevata l'opportunità di riservare, sul «verso» della cartella, uno spazio per inserire il «CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CARTELLA», composto di dodici cifre, che sarà diverso per ogni cartella emessa sul territorio nazionale, al fine di poter seguire, mediante la procedura automatizzata, le fasi della riscossione riferita al carico iscritto a ruolo dovuto dal singolo contribuente;

Considerata, altresì, l'opportunità di variare la collocazione della colonna relativa al «TRIBUTO» e di inserire un'apposita colonna riservata ai «DIRITTI» spettanti al concessionario del servizio di riscossione nella quale verrà indicato, ove risulti a carico del contribuente anche il diritto di notifica della cartella nella misura stabilita dall'art. 4 dela legge 12 luglio 1991, n. 202;

Ritenuta la necessità di inserire, sempre sul «verso» della cartella, una sezione denominata «NOTE PER IL CONTRIBUENTE» nella quale verranno sinteticamente descritti gli eventuali errori commessi nella determinazione dell'imposta afferente la dichiarazione dei redditi prodotta;

Tenuta presente, inoltre, la necessità di riservare, sul «retro» della cartella uno spazio nel quale riportare i simboli riguardanti l'utilizzo, per il pagamento, del bollettino di c/c postale nonché i simboli per l'identificazione del soggetto tenuto a corrispondere i diritti di esazione;

Rilevata, peraltro, la necessità di eliminare i riferimenti all'addizionale ILOR;

Valutata l'opportunità di integrare la legenda dei codici con i riferimenti ai doppi acconti e di aggiungere, nella legenda dei simboli e delle lettere, un riferimento all'eccedenza d'imposta della precedente dichiarazione;

Visto inoltre il modello di cartella di pagamento relativo all'iscrizione a ruolo dei carichi afferenti redditi accertati;

Rilevata la necessità di apportare, anche per detto modello di cartella, le sopra indicate variazioni ed integrazioni riguardanti, sul «verso», un nuovo ordine delle colonne, l'inserimento di uno spazio riservato al «CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CARTELLA» e di un'apposita colonna per i «DIRITTI» spettanti al concessionario, nonché di indicare in un apposito spazio denominato «PROGRESSIVO A.T.», un codice che consente di identificare l'ufficio impositore;

Considerata, altresì, l'opportunità di integrare, anche il «retro» di detta cartella, con i simboli riguardanti l'utilizzo del bollettino di c/c postale e quelli relativi al soggetto che dovrà corrispondere i diritti di esazione nonché i diritti di notifica;

Tenuto conto, peraltro, della necessità di aggiungere, sul «retro», nella legenda dei simboli e delle lettere, un riferimento alla «eccedenza d'imposta della precedente dichiarazione», in quanto detto modello di cartella viene utilizzato altresì per la riscossione dei carichi afferenti la liquidazione delle dichiarazioni prodotte da soggetti diversi da quelli precedentemente considerati;

Visto il parere emesso in data 18 giugno 1992 dalla commissione consultiva ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 49, che qui si intende riportato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di cartella di pagamento delle imposte sul reddito iscritte a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche eseguita dai Centri di servizio e dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (allegato *A*).

Art. 2.

È approvato l'allegato modello di cartella di pagamento delle imposte sul reddito, riscuotibili mediante ruoli, liquidate dai competenti uffici finanziari, in presenza di redditi accertati, ai sensi degli articoli 14, lettera *b)*, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, utilizzabile anche per iscrizioni a ruolo relative alla liquidazione delle dichiarazioni non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 1 (allegato *B*).

Art. 3.

I concessionari del servizio di riscossione, in ogni atto o comunicazione inerente la riscossione, o la mancata riscossione, dei carichi riportati nei modelli di cartella di pagamento approvati con il presente decreto, dovranno sempre indicare il «CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CARTELLA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

QUIETANZAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
(D.P.R. 602/73 ART. 25)

I pagamenti possono effettuarsi:

1) - Agli sportelli della Concessione non oltre il giorno 18 del mese di scadenza
2) - A mezzo di C/C postale con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di scadenza (specificare sempre il CODICE FISCALE e l'intestazione della cartella nonché il NUMERO DI CONTRIBUENTE e il CODICE IDENTIFICATIVO)

Tramite Istituti di Credito che svolgono il servizio di pagamento di imposte per conto dei clienti.

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale per i tributi erariali, comporta la sanzione da L. 200.000 a L. 4.000.000.

VERSAMENTO IN C/C POSTALE

1) L'IMPORTO EVIDENZIATO SUL MODULO DI C/C ALLEGATO CORRISPONDE AL TOTALE DELLA CARTELLA O ALLA PRIMA RATA DA PAGARE. TALE CIFRA, PURAMENTE INDICATIVA, È STATA PRESTAMPATA PER AGEVOLARE I CONTRIBUENTI GIÀ ORIENTATI IN TAL SENSO
2) PER I VERSAMENTI DI IMPORTI DIFFERENTI IL CONTRIBUENTE POTRÀ SERVIRSI DI ALTRO MODULO DI C/C SUL RETRO DEL QUALE È OBBLIGATORIO RIPORTARE I DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA (PROV./COMUNE/NUMERO CONTRIBUENTE/N. CARTELLA/ESERC./EMIS./CODICE IDENTIFICATIVO) ED IL CODICE FISCALE

ORARIO DELLA CONCESSIONE PER IL PUBBLICO
L'orario di sportello è reso noto, tempo per tempo, al pubblico mediante avviso esposto nella porta esterna della Concessione, a norma di Legge

REFERTO DI NOTIFICA. LA PRESENTE CARTELLA DI PAGAMENTO È STATA NOTIFICATA DAL SOTTOSCRITTO

MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. ....

QUALIFICATOSI ....

IN VIA ....

ANZI IN VIA ....

....

IL CONSEGNATARIO IL NOTIFICATORE

NOTIFICA DELLA CARTELLA MEDIANTE DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE

Attesa l'irreperibilità del contribuente per assenza temporanea / per mancato reperimento

ho oggi depositato per gli effetti della notifica nella Casa Comunale la cartella corrispondente a questa matrice, ed in pari data ho affisso lo speciale avviso nell'Albo del Comune a norma di legge, dandone notizia per raccomandata.

il ....

.... Il Notificatore

COMUNE DI

UFFICIO ANAGRAFICO

Dai registri anagrafici risulta:

il ....

....
l'incaricato / p. Il Sindaco

VISTO PER L'AVVENUTA AFFISSIONE DEL RELATIVO AVVISO.

dal .... al ....

il ....
p. IL SINDACO

DESCRIZIONE DEL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI

Nel prospetto a tergo vengono illustrate le variazioni operate ai sensi delle vigenti disposizioni alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta ed all'Ufficio retroindicati. Il contribuente, confrontando tale prospetto con la copia della dichiarazione in suo possesso, potrà rilevare in maniera puntuale le variazioni operate sulla dichiarazione dei redditi. Il prospetto evidenzia gli importi relativi all'IRPEF e all'ILOR e le relative imposte.
Il prospetto è composto da due sezioni:
nella SEZIONE I sono indicate le variazioni che l'Ufficio ha apportato agli importi dichiarati, in particolare per ogni rigo sono indicati:
1) il riferimento alla dichiarazione dei redditi tramite l'indicazione del rigo, colonna e quadro
2) la descrizione della variazione con l'indicazione, tra parentesi, se essa è riferita al dichiarante (D) o al coniuge (C);
3) l'importo espresso in migliaia di lire così come riconosciuto dall'Ufficio
Nella SEZIONE II sono evidenziati il nuovo calcolo dell'IRPEF e dell'ILOR ed i redditi a tassazione separata, dopo le variazioni effettuate. Il riferimento alla dichiarazione dei redditi, per questa sezione, avviene tramite l'indicazione del rigo della dichiarazione dei redditi o del codice descritto dalla legenda di seguito riportata. Nelle note inoltre possono comparire ulteriori motivi di rettifica alla dichiarazione (quale ad esempio l'indicazione di acconto non versato o versato in misura inferiore al dovuto), con l'indicazione, tra parentesi, se essi sono riferiti al dichiarante (D) o al coniuge (C), al contribuente in qualità di erede (E) o al contribuente in qualità di tutore (T).
Nelle note per il contribuente sono riportate ulteriori informazioni sull'operato dell'Ufficio delle Imposte Dirette o del Centro di Servizio

AVVERTENZE

1) Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa all'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato, sulle somme non pagate, ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 28-1-1988 n° 43, al pagamento degli interessi semestrali di mora (comma 6 lettera c) e, dopo la notifica dell'avviso di mora, ai compensi (comma 6 lettera b) ed alle spese delle procedure esecutive (comma 4).
2) Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato alla Concessione, per le rate scadute, sono dovuti gli interessi semestrali di mora
- in caso di pagamento eseguito allo sportello della Concessione, decorsi sessanta giorni da quello della notificazione
- in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali se il certificato di allibramento perviene alla Concessione decorsi sessanta giorni da quello della notificazione.
3) In caso di contestazione la quietanza o il certificato di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

RUOLI EMESSI DAL CENTRO DI SERVIZIO

Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato del Centro di Servizio potrà recarsi, munito della copia della dichiarazione dei redditi in suo possesso e della presente cartella, presso l'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente, che è in grado di fornire tutte le indicazioni del caso.

Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, si intenda contestare l'operato del Centro di Servizio, il contribuente può ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella spedendo al Centro di Servizio l'originale del ricorso, in bollo, intestato alla Commissione tributaria di 1° grado competente per territorio, e conservandone una copia.

Qualora il Centro di Servizio, esaminato il ricorso, ritenga di non accoglierlo, in tutto o in parte, il contribuente potrà rivolgersi alla competente Commissione Tributaria depositando altro esemplare, in carta libera, del ricorso medesimo. La consegna o spedizione va eseguita decorsi almeno 6 mesi e non oltre 2 anni dalla data di spedizione del ricorso al Centro di Servizio

La spedizione del ricorso, sia al Centro di Servizio che alla Commissione, deve essere effettuata in plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso contro il ruolo non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia il Centro di Servizio, su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di presentazione del ricorso allo stesso deve essere allegata la fotocopia della presente cartella.

RUOLI EMESSI DALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato dell'Ufficio delle Imposte Dirette potrà recarsi, munito della copia della dichiarazione dei redditi in suo possesso e della presente cartella, presso l'Ufficio stesso. Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, s'intenda contestare l'operato dell'Ufficio il contribuente può ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella presentando il ricorso, in carta da bollo, alla competente Commissione Tributaria di 1° grado ed in copia, in carta semplice, al competente Ufficio delle Imposte Dirette mediante consegna o spedizione in plico, senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso contro il ruolo non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia l'Intendenza di Finanza competente su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione. In caso di presentazione del ricorso, allo stesso deve essere allegata la fotocopia della presente cartella.

RIFERIMENTO TRIBUTI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF

4001 Imposta Persone Fisiche
4010 Imposta Persone Fisiche dichiarazione congiunta
4050 Altri redditi soggetti a tassazione separata
4104 Soprattassa per omesso o ritardato versamento - acconto
4105 Soprattassa per omesso o ritardato versamento
4110 Interessi ritardata iscrizione - DPR del 29-9-1973 n. 602

IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - ILOR

3350 Persone Fisiche
3404 Soprattassa per omesso o ritardato versamento - acconto
3405 Soprattassa per omesso o ritardato versamento
3410 Interessi ritardata iscrizione - DPR del 29-9-1973 n. 602

LEGENDA: Specie dei ruoli
P = Principali L = Speciali T = Straordinari

A - Aliquota condensata relativa al reddito imponibile fino all'ultimo scaglione pieno del reddito stesso
B - Aliquota relativa alla parte di reddito imponibile eccedente l'ultimo scaglione pieno del reddito stesso
C - Versamenti per autotassazione, ritenute alla fonte, eccedenza di imposta precedente dichiarazione, precedente iscrizione a ruolo

LEGENDA DEI CODICI

AD - ACCONTO DOVUTO IRPEF/ILOR		ILR - TOTALE REDDITI ILOR
AD1 - 1° ACCONTO DOVUTO IRPEF/ILOR	AD2 - 2° ACCONTO DOVUTO IRPEF/ILOR	ILD - TOTALE DEDUZIONI ILOR
AV - ACCONTO VERSATO	IR - IMPOSTA A RUOLO IRPEF/ILOR/TASS. SEPARATA	ID - IMPOSTA DOVUTA

Il numero riportato a lato dei singoli importi stampati corrisponde al rigo della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta retro indicato.

(**) Qualora non venga utilizzato l'allegato bollettino predisposto, il versamento in c/c postale dovrà essere effettuato sul c/c indicato nella parte anteriore della cartella nell'apposito riquadro contrassegnato da (**).
(***) Diritti ex art. 61, comma 3 Lett. b, DPR 28-1-88 n. 43 (C = a carico contribuente - E = a carico Ente) e diritti notifica ex art. 4 L. 12-7-91 n. 202

QUIETANZAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
(D.P.R. 602/73 ART. 26)

I pagamenti possono effettuarsi:

1) - Agli sportelli della Concessione, non oltre il giorno 18 del mese di scadenza

2) - A mezzo di C/C postali con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di scadenza (specificare sempre il CODICE FISCALE e l'intestazione della cartella nonché il NUMERO DI CONTRIBUENTE e il CODICE IDENTIFICATIVO)

Tramite Istituti di Credito che svolgono il servizio di pagamento di imposte per conto dei clienti

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale per i tributi erariali, comporta la sanzione da L. 200.000 a L. 4.000.000.

VERSAMENTO IN C/C POSTALE

1) L'IMPORTO EVIDENZIATO SUL MODULO DI C/C ALLEGATO CORRISPONDE AL TOTALE DELLA CARTELLA O ALLA PRIMA RATA DA PAGARE. TALE CIFRA PURAMENTE INDICATIVA. È STATA PRESTAMPATA PER AGEVOLARE I CONTRIBUENTI GIÀ ORIENTATI IN TAL SENSO

2) PER I VERSAMENTI DI IMPORTI DIFFERENTI IL CONTRIBUENTE POTRÀ SERVIRSI DI ALTRO MODULO DI C/C SUL RETRO DEL QUALE È OBBLIGATORIO RIPORTARE I DATI INDICATIVI DELLA CARTELLA (PROV./COMUNE/NUMERO CONTRIBUENTE/N. CARTELLA/ESERC./EMIS./CODICE IDENTIFICATIVO) ED IL CODICE FISCALE.

ORARIO DELLA CONCESSIONE PER IL PUBBLICO

L'orario di sportello è reso noto tempo per tempo al pubblico mediante avviso esposto nella parte esterna della Concessione a norma di Legge

REFERTO DI NOTIFICA LA PRESENTE CARTELLA DI PAGAMENTO È STATA NOTIFICATA DAL SOTTOSCRITTO	NOTIFICA DELLA CARTELLA MEDIANTE DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE	COMUNE DI
MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. QUALIFICATOSI IN VIA ANZI IN VIA IL CONSEGNATARIO IL NOTIFICATORE	Attesa l'irreperibilità del contribuente per assenza temporanea per mancato reperimento ho oggi depositato per gli effetti della notifica nella Casa Comunale la cartella corrispondente a questa matrice, ed in pari data ho affisso lo speciale avviso nell'Albo del Comune a norma di legge, dandone notizia per raccomandata Il Notificatore	UFFICIO ANAGRAFICO Dai registri anagrafici risulta: Incaricato / p. il Sindaco VISTO PER L'AVVENUTA AFFISSIONE DEL RELATIVO AVVISO: dal al p. IL SINDACO

AVVERTENZE

1 - Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa all'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato, sulle somme non pagate, ai sensi dell'art. 61 DPR 28-1-1988 n° 43 al pagamento degli interessi semestrali di mora (comma 6 lettera c) e, dopo la notifica dell'avviso di mora, ai compensi (comma 6 lettera b) ed alle spese delle procedure esecutive (comma 4)

2 - Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato alla Concessione per le rate scadute sono dovuti gli interessi semestrali di mora.

a) in caso di pagamento eseguito allo sportello della Concessione
decorsi sedici giorni da quello della notificazione.
decorsi sessanta giorni da quello della notificazione qualora l'imposta sia stata liquidata ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 29-9-1973 n. 600

b) in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali quando il certificato di allibramento pervenga alla Concessione
decorsi sedici giorni da quello della notificazione
decorsi sessanta giorni da quello della notificazione qualora l'imposta sia stata liquidata ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 29-9-1973 n. 600

3 - In caso di contestazione la quietanza o il certificato di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento

RUOLI EMESSI DAL CENTRO DI SERVIZIO

Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato del Centro di Servizio potrà recarsi, munito della copia della dichiarazione dei redditi in suo possesso e della presente cartella presso l'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente, che è in grado di fornire tutte le indicazioni del caso.

Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, si intenda contestare l'operato del Centro di Servizio il contribuente può ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella spedendo al Centro di Servizio l'originale del ricorso, in bollo, intestato alla Commissione tributaria di 1° grado competente per territorio e conservandone una copia

Qualora il Centro di Servizio, esaminato il ricorso, ritenga di non accoglierlo, in tutto o in parte, il contribuente potrà rivolgersi alla competente Commissione Tributaria depositando altro esemplare, in carta libera, del ricorso medesimo. La consegna o spedizione va eseguita decorsi almeno 6 mesi e non oltre 2 anni dalla data di spedizione del ricorso al Centro di Servizio

La spedizione del ricorso, sia al Centro di Servizio che alla Commissione, deve essere effettuata in plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso contro il ruolo non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia il Centro di Servizio su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di presentazione del ricorso, allo stesso deve essere allegata la fotocopia della presente cartella.

RUOLI EMESSI DALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato dell'Ufficio delle Imposte Dirette potrà recarsi munito della copia della dichiarazione dei redditi in suo possesso e della presente cartella, presso l'Ufficio stesso. Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, s'intenda contestare l'operato dell'Ufficio il contribuente può ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella presentando il ricorso, in carta da bollo, alla competente Commissione Tributaria di 1° grado ed in copia, in carta semplice, al competente Ufficio delle Imposte Dirette, mediante consegna o spedizione in plico, senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso contro il ruolo non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia l'Intendenza di Finanza competente su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione. In caso di presentazione del ricorso, allo stesso deve essere allegata la fotocopia della presente cartella.

LEGENDA DEI SIMBOLI E DELLE LETTERE RIPORTATI SUL VERSO DELLA CARTELLA

1) Specie dei ruoli:
P = Principali L = Speciali
S = Suppletivi T = Straordinari

2) Voci:
A - Aliquota condonata relativa al reddito imponibile fino all'ultimo scaglione pieno del reddito stesso
B - Aliquota relativa alla parte di reddito imponibile eccedente l'ultimo scaglione pieno del reddito stesso
L'imposta relativa ai redditi 1981, è al netto della riduzione del 3% - Legge 14-11-1981, n. 645
C - Versamenti per autotassazione ritenute alla fonte eccedenza di imposta precedente dichiarazione, precedente iscrizione a ruolo.
I - Iscrizione provvisoria ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 602 del 29-9-1973.
D - Iscrizione definitiva
● 1 = 1° Ufficio Imposte Dirette
2 = 2° Ufficio Imposte Dirette
C = Centro di Servizio Imposte Dirette

(**) Qualora non venga utilizzato l'allegato bollettino predisposto, il versamento in c/c postale dovrà essere effettuato sul c/c indicato nella parte anteriore della cartella nell'apposito riquadro contrassegnato da (**).
(**) Diritti ex art. 61, comma 3 Lett. b. DPR 28-1-88 n. 43 (C = a carico contribuente - E = a carico Enti) e diritti notifica ex art. 4 L. 12-7-91 n. 202

92A3551

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 luglio 1992.

Delega ai prefetti della Repubblica per l'esercizio delle facoltà attribuite alla autorità governativa relativamente all'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità, legati, il cui valore non superi L. 500.000.000, da parte degli enti dotati di personalità giuridica che svolgono la loro attività nell'ambito di una provincia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;

Vista la legge 11 agosto 1984, n. 449, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese;

Vista la legge 22 novembre 1988, n. 516, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno;

Vista la legge 22 novembre 1988, n. 517, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia;

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane;

Visto l'art. 1, capo 1° delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Considerata l'opportunità — al fine anche di garantire una più rapida definizione delle procedure di autorizzazione — di delegare ai prefetti, per gli enti, dotati di personalità giuridica in base alle predette leggi e che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia, l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa relativamente all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità, legati, il cui valore non superi L. 500.000.000;

Visto l'art. 17 del codice civile;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1992, è delegato ai prefetti l'esercizio delle facoltà attribuite alla autorità governativa relativamente all'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità, legati, il cui valore non superi L. 500.000.000, da parte degli enti dotati di personalità giuridica in base alle leggi citate in premessa, che svolgono la loro attività nell'ambito di una provincia.

Sono escluse dalla delega le autorizzazioni all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti riconosciuti giuridicamente in base all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Rimane salvo il potere di avocazione da parte del Ministro per autorizzazioni che implicano la risoluzione di questioni di massima ovvero di particolare complessità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 luglio 1992

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1992
Registro n. 33 Interno, foglio n. 313

92A3534

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 luglio 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 300 del 23 dicembre 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1992, a quella n. 10, di scadenza 1° gennaio 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata, in basso, al centro, la testa della figura di Platone, tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12686», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 18 dicembre 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1992 - Roma, 2 gennaio 1992; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Per il Direttore Generale (Lagona)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 801300 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° gennaio 1992/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 18 dicembre 1991 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12686», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Débito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° gennaio 1992/1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da uno a dieci miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 384

92A3532

DECRETO 15 luglio 1992.

Autorizzazione al Credito fondiario e industriale - FONSPA - Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a., ad effettuare le operazioni di credito industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati contemplati dallo stesso decreto sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto lo statuto del Credito fondiario e industriale - FONSPA - Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a.;

Vista la richiesta del Credito fondiario e industriale - FONSPA S.p.a., di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Decreta:

Il Credito fondiario e industriale - FONSPA - Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a., è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nel rispetto delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 e 20 ottobre 1990, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1989, n. 109 e 8 febbraio 1991, n. 33, relativi al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in chimica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 16 luglio 1991, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 21 novembre 1991;

Vista la deliberazione, di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta, formulata dal senato accademico nell'adunanza del 9 giugno 1992, acquisito il parere favorevole della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 72 (ex 61) al 76 (ex 65) relativi al corso di laurea in chimica sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura degli articoli dal 72 al 78, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 72. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base ed in due successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 73. — Il numero di esami è non meno di ventitre.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre e una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di 1680 suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di 540 suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di 1200 ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di 60 ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di 75 ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti. Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da

costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Art. 74 *(Triennio propedeutico)*. — L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati:

A) Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli attivati ed indicati nel manifesto degli studi.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 75 *(Biennio)* — Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati ed indicati nel manifesto degli studi.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo di chimica analitica - chimica fisica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);
2) chimica fisica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);
4) laboratorio di chimica fisica (terzo corso).

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso).

Indirizzo di chimica inorganica - chimica organica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica organica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica organica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso).

Art. 76. — Gli insegnamenti opzionali, tra cui scegliere i corsi da attivare, sono i seguenti:

1) analisi chimica spettroscopica;

2) biochimica applicata;

3) biochimica cellulare;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) biologia cellulare;

7) biologia generale;

8) biopolimeri;

9) chemiometria;

10) chimica dell'ambiente;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica dei beni culturali;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica strumentale;

16) chimica bioinorganica;

17) chimica biorganica;

18) chimica bromatologica;

19) chimica computazionale;

20) chimica dei composti di coordinazione;

21) chimica dei composti eterociclici;

22) chimica dei metalli e delle leghe;

23) chimica del suolo;

24) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

25) chimica delle sostanze coloranti;

26) chimica delle sostanze organiche naturali;

27) chimica dello stato solido;

28) chimica e tecnologia dei polimeri;

29) chimica elettroanalitica;

30) chimica farmaceutica e tossicologica;

31) chimica fisica ambientale;

32) chimica fisica biologica;

33) chimica fisica dei fluidi;

34) chimica fisica dei materiali;

35) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;

36) chimica fisica industriale;

37) chimica fisica organica;

38) chimica industriale;

39) chimica inorganica industriale;

40) chimica macromolecolare;

41) chimica merceologica;

42) chimica metallorganica;

43) chimica organica fisica;

44) chimica organica industriale;

45) chimica per la conservazione dei beni culturali;

46) chimica teorica;

47) cinetica chimica e dinamica molecolare;

48) cristallochimica;

49) cromatografia;

50) didattica della chimica;

51) elettrochimica;

52) fotochimica;

53) genetica;

54) geochimica;

55) meccanismi di reazione in chimica inorganica;

56) meccanismi di reazione in chimica organica;

57) metodi analitici in chimica industriale;

58) metodi fisici in chimica inorganica;

59) metodi fisici in chimica organica;

60) microbiologia generale;

61) mineralogia;

62) radiochimica;

63) sintesi e tecniche speciali inorganiche;

64) sintesi e tecniche speciali organiche;

65) spettroscopia molecolare;

66) stereochimica;

67) storia della chimica;

68) strutturistica chimica;

69) termodinamica chimica.

Art. 77 *(Prova di accertamento unica)*. — Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Nel manifesto degli studi pubblicato annualmente verranno specificati gli insegnamenti opzionali attivati.

Lo studente può scegliere come opzionali uno o più insegnamenti fondamentali di un indirizzo diverso da quello prescelto.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 78 *(Norme transitorie).* — Gli studenti iscritti col vecchio ordinamento al momento dell'entrata in vigore del présente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Gli studenti possono optare per il nuovo ordinamento con la convalida degli esami sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal presente nuovo ordinamento e secondo le modalità stabilite dalla facoltà. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1989, e relativo allegato 1 (tab. XIX) e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 30 giugno 1992

Il rettore: Rossi

92A3535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante: «Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia».

Il decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante: «Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 28 maggio 1992.

92A3540

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 giugno 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'«Orogemma (Mostra di oreficeria, gioielleria, orologeria e gemmologia, salone degli argenti) 1992» che avrà luogo a Vicenza dal 12 settembre 1992 al 16 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Salone dell'orologeria 1992» che avrà luogo a Vicenza dal 12 settembre 1992 al 16 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Genova '92 - Esposizione mondiale di filatelia» che avrà luogo a Genova dal 18 settembre 1992 al 27 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Flormart - 33° Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito» che avrà luogo a Verona dal 18 settembre 1992 al 20 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Marmomacchine - Mostra internazionale dei marmi, pietre, graniti e loro derivati; macchine ed attrezzature per l'industria marmifera» che avrà luogo a Verona dal 20 settembre 1992 al 27 settembre 1992.

92A3527

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1992

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.817	1007 m	Siemens	30- 1-1992
16.818	1041 M e K	Siemens	30- 1-1992
16.836	Focus S83F/S81F	Ela Medical	7- 2-1992
16.868	Pesguard PS 102C	Sumitomo	8- 1-1992
16.872	Cannula vaginale acquaria	S.B.M.	30- 1-1992
16.874	Icogamma plus ad ago protetto	Hatù - Ico	15- 4-1992
16.875	Icogamma plus asta crack	Hatù - Ico	15- 4-1992
16.902	Ippocrate due	Ippocrate	30- 1-1992
16.905	Flytox	Eurosei	30- 1-1992
16.906	Supertox	Eurosei	30- 1-1992
16.908	M 30L/R	Otoacustica europea	8- 1-1992
16.910	Hy Drop	Fidia	15- 4-1992
16.913	Nuovo Clearasil lozione antisettica	Procter & Gamble Italiana	30- 1-1992
16.914	Bio-Rad Novapath hiv Elisa kit	Biorad laboratories	23- 3-1992
16.929	Reservoir impiantabile	Italia medical	8- 1-1992
16.934	Beia sint hiv - 1	Ital. lab. bouty	8- 1-1992
16.935	Siringa monouso per iniettore autom. rx mod. simtrac	Siemens	23- 3-1992
16.936	Sistema controllo contropuls. aortica ed accessori	Bard	30- 1-1992
16.945	Andysan	Unil - Il	8- 1-1992
16.953	Reservoir impiant. con catetere in silicone	Italia medical	8- 1-1992
16.955	Swing 100/100 B stimolatore cardiaco	Sorin	8- 1-1992
16.956	Scambiatore calore Scimed Eemotherm	Italfarmaco	30- 1-1992
16.957	Cardiotomo Sm - C/Vr	Italfarmaco	30- 1-1992
16.958	Ossigenatore a membrana	Italfarmaco	30- 1-1992
16.959	Reservoir venoso R-30-1/R-50-1ecmo	Italfarmaco	30- 1-1992
16.960	Monirat	Tre D	8- 1-1992
16.961	Nutrifix	B. Braun	30- 1-1992
16.962	Enterofix	B. Braun	30- 1-1992
16.963	Guida Teflonata	Italia medical	30- 1-1992
16.964	Cannula per tracheotomia	Italia medical	30- 1-1992
16.965	Catetere per embolectomia	Italia medical	30- 1-1992
16.966	S 46/6	Otoacustica europea	8- 1-1992
16.967	S 46/OL	Otoacustica europea	8- 1-1992
16.969	Endosgel	Paul Hartmann	30- 1-1992
16.970	Harmony mod. 701	Biotec international	8- 1-1992
16.971	Set completo di catetere A- 1-2-3 lumi	Italia medica	30- 1-1992
16.972	Farma - Med 50	Paglieri	7- 2-1992
16.973	Bravo	Biotec international	7- 3-1992
16.974	Set catetere dilatatore auto flusso	Ginhospital	4- 4-1992
16.975	Set e cateteri per emodialisi	Ginhospital	4- 4-1992
16.976	Set per cateterismo centr. venoso	Ginhospital	4- 4-1992
16.977	Cavoguida	Ginhospital	4- 4-1992
16.978	Aghi e set epidurali	Ginhospital	15- 4-1992
16.979	Iodosan fluoro denti sensibili	Zambeletti	30- 1-1992
16.981	P 21 X	Ascom audiosys	23- 3-1992
16.982	P 21	Ascom audiosys	23- 3-1992
16.984	Farma med 40	Paglieri	7- 3-1992
16.985	Kawasumi sacca di trasferimento	Bci - Human	30- 1-1992
16.986	Kawasumi sacca quadrupla	Bci - Human	30- 1-1992
16.987	Kawasumi sacca singola	Bci - Human	30- 1-1992
16.988	Kawasumi sacca doppia	Bci - Human	30- 1-1992
16.989	Kawasumi sacca tripla	Bci - Human	30- 1-1992

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.990	Precisa	Carex	27- 4-1992
16.993	Super front PP-C-L-4	Decibel	27- 4-1992
16.996	Super front PP-C-4	Decibel	27- 4-1992
16.997	Pico SCD	Decibel	27- 4-1992
16.988	Pico SC	Decibel	27- 4-1992
16.999	Super front PP-S-C	Decibel	27- 4-1992
17.000	Super front PP-S-C-L	Decibel	27- 4-1992
17.001	133 PP	Centro acustico sordità	27- 4-1992
17.002	133 PP AGC O	Centro acustico sordità	27- 4-1992
17.003	133 PP AGC I	Centro acustico sordità	27- 4-1992
17.004	133 AGC I	Centro acustico sordità	27- 4-1992
17.005	143 AGC I	Centro acustico sordità	27- 4-1992
17.006	Futura 67 R	C.R.A.I.	30- 1-1992
17.007	Siringhe per mezzi di contrasto	Medical engineering systems	7- 3-1992
17.008	Cateteri per angiografia DSA	Levi medica	30- 1-1992
17.009	Drenaggio chirurgico con o senza ago mod. in Puc	Ginhospital	15- 4-1992
17.010	Futura 68R	C.R.A.I.	30- 1-1992
17.011	Kuta	C.R.A.I.	30- 1-1992
17.013	Dexon H	Cyanamid	8- 1-1992
17.014	P4	Ascom audiosys	23- 3-1992
17.015	OPT 15 O	Optilens contattol.	18- 1-1992
17.016	OPT 100	Optilens contattol.	18- 1-1992
17.017	OPT 101	Optilens contattol.	18- 1-1992
17.018	OPT 120	Optilens contattol.	18- 1-1992
17.019	OPT 110	Optilens contattol.	18- 1-1992
17.020	Receptal saf. - Gard	Abbott	30- 1-1992
17.021	Cetrisan soluz. pronta all'uso	Gedis	7- 2-1992
17.022	Hgp - 3 umettante	Bausch & lomb - lom	27- 4-1992
17.023	Tau Marin D.A.	Gruppo Stomygen	7- 3-1992
17.024	Discardit II	Becton - Dickinson	30- 1-1992
17.025	Bio - M	Biofil	23- 3-1992
17.026	Bio P	Biofil	23- 3-1992
17.027	Bialcol Gel	Ciba - Geigy	30- 1-1992
17.028	Amplifon quattro QX-1 - TW 888	Amplifon	30- 1-1992
17.029	Amplifon La Belle	Amplifon	30- 1-1992
17.031	Iodothen sol	Labor. biofarmac. ital.	27- 4-1992
17.032	Saratoga granclasse tuttosan	Bernucci Sforza	27- 4-1992
17.033	143 PP AGC I	Centro acustico sordità	27- 4-1992
17.034	Wellcome Hiv-1 anti P 24	Wellcome Italia	30- 1-1992
17.036	Sonde per alimentazione poliuretano	Novatec	30- 1-1992
17.037	Aghi per scleroterapia	Bard	7- 3-1992
17.038	Drenaggi Davol	Bard	7- 3-1992
17.040	Sistema autotrasf. con drenaggio	Sherwood medical Italia	20- 3-1992
17.041	Ago/ago catet. Sellinger	Ginhospital	15- 4-1992
17.043	Vebas canalare	Vebas	8- 1-1992
17.044	Set per puntura arteriosa	Gallosan	30- 1-1992
17.045	Inoue Balloon	Hoechst Italia	30- 1-1992
17.046	Drenaggio peric. sil. ster. Bernafon	Cyanamid	23- 3-1992
17.047	P 4X	Ascom audiosys	4- 4-1992
17.050	Ago fistola Gambro	Gambro	20- 3-1992
17.051	Etoc mat 10	Sumitomo corp.	20- 3-1992
17.053	Syncromed dad mod. 8611	Schiapparelli - Medtron.	7- 3-1992
17.054	Vista DDD	Tekne	7- 2-1992
17.055	Iodosan gola balsamico	Zambeletti	7- 2-1992

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
17.056	Enzymun - Test anti-Hiv 1+2	Boehringer Mannhein Italia	7- 2-1992
17.057	Abbott Hiv 1/2 Eia ricombin. III gener.	Abbott	20- 3-1992
17.058	Genelavia Mixt	Pasteur diagnostici	20- 3-1992
17.059	Alfa dializzat. fibre cave capillari	Meridial	20- 3-1992
17.060	Defluset Inert	Simes	20- 3-1992
17.063	Nutritub	B. Braun	23- 3-1992
17.064	Intestofix	B. Braun	23- 3-1992
17.066	Provider pump set	Abbott	27- 4-1992
17.067	Catetere venoso Landmark	Seda	27- 4-1992
17.068	Univox/Univox IC	Seda	27- 4-1992
17.069	Iodocid 7,5 chirurg.	Bergamon	27- 4-1992
17.070	Ago cannula Streamline	Seda	28- 4-1992
17.071	Stopcock Morse Namic	Cardiotec	20- 3-1992
17.072	Prolunga Namic	Cardiotec	20- 3-1992
17.073	Bionil compresse	Eurospital pharma	20- 3-1992
17.074	Bionil granuli	Eurospital pharma	20- 3-1992
17.075	Manifold Morse Namic	Cardiotec	20- 3-1992
17.076	Reservoir venoso William Harvey	Bard	4- 4-1992
17.077	Kit cannula femoro-femorali	3M Italia	27- 4-1992
17.078	Celluvisc	Allergan	20- 3-1992
17.079	Oxysept monofase	Allergan	23- 3-1992
17.080	Gingistat	Vebas	27- 4-1992
17.082	Neo Mercurocromo	Sit	23- 3-1992
17.083	Tillygiene	Bard	4- 4-1992
17.084	Clesrasil antisett. deterg. solido	Procter & Gamble	3- 3-1992
17.085	Protectiv	Ethicon	23- 3-1992
17.086	TS 500/3 in PVC	Bertoni Nello	20- 3-1992
17.087	Rotacs	LTT	27- 4-1992
17.088	Finess	A.Di.Var.	23- 3-1992
17.094	FSL/FDL Catheters	Hospital service	20- 3-1992
17.095	Teflon guide wires	Hospital service	20- 3-1992
17.096	New Tracheostomy tube	Hospital service	20- 3-1992
17.097	Dilatatore idraulico in Wiruthan	W. Pabisch	27- 4-1992
17.098	Set per nefrostomia percutanea	W. Pabisch	27- 4-1992
17.099	Catet. Truflex a pallonc. per emostasi	Schiapparelli - Medtron.	27- 4-1992
17.101	Sonda duodenale Levin radiopaca	Sim Italia	27- 4-1992
17.102	54.035 Fungicida	Reckitt & Colman	27- 4-1992
17.103	Fisera 401 collirio multidose	Fidia	27- 4-1992
17.104	Storm	Shell Italia	15- 4-1992
17.105	Septi steril	Germo	15- 4-1992
17.107	Septi savon medical	Germo	15- 4-1992
17.108	Oasis medical	Germo	28- 4-1992
17.109	Bioline kit	Hospal	15- 4-1992
17.110	Consept	Barnes - Hind	27- 4-1992
17.112	Autan 10 crema	Bayer	28- 4-1992
17.113	Autan 10 gel	Bayer	28- 4-1992
17.114	Autan 10 spray	Bayer	28- 4-1992
17.116	Vascugraf	B. Braun	15- 4-1992
17.118	Miniset 2SO	S.I.A.S.	28- 4-1992
17.126	Raid AT J1	Johnson wax	27- 4-1992
17.127	Tambro 500	India	28- 4-1992
17.128	Juvenox	India	28- 4-1992
17.129	Sistema per il massaggio card. Bard	Bard	28- 4-1992
17.131	Orion 65/65B	Sorin biomedica	27- 4-1992

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
17.132	Stericyst - set per puntura vescic.	Gallosan	27- 4-1992
17.133	Drenaggio Sterislit	Gallosan	27- 4-1992
17.134	Capsure SP mod. 4023	Schiapparelli - Medtron.	27- 4-1992
17.152	Polyrinse conservante	Alcon Italia	27- 4-1992
17.185	Reflex 8222	Cardiomedica	28- 4-1992
17.186	Accufix	Cardiomedica	28- 4-1992
17.187	Meta DDDR	Cardiomedica	28- 4-1992
16.838	Protector	Germo	18- 5-1992
16.879	Kolflor giardino lumachicida	Kollant	18- 5-1992
16.888	B16SMT/2	Coselgi	22- 6-1992
16.889	B112SMT/2	Coselgi	18- 5-1992
16.994	B16SMT	Coselgi	22- 6-1992
16.995	B112SMT	Coselgi	18- 5-1992
17.012	Stesy LM	Coselgi	22- 6-1992
17.030	Sidi lent	Sidi Farma	18- 5-1992
17.035	Permetar cera	Phase	22- 6-1992
17.065	Sidi contact	Sidi Farma	18- 5-1992
17.081	Ven-In set	Inoxan	18- 5-1992
17.089	Neutril	Librandi	22- 6-1992
17.100	Ossigenatore a membrana con termoreservoir	Co.Me.Sa.	18- 5-1992
17.111	Biospot	Kemika Commerc.	18- 5-1992
17.115	Catetere dilatatore Monorail	Medical Equipments	28- 5-1992
17.117	Catetere intraaortico a palloncino	Medas	22- 6-1992
17.122	Multifocus	Oticon Italia	18- 5-1992
17.123	Amplifon 48 prosym	Amplifon	18- 5-1992
17.124	Amplifon quattro Q32 TW 888	Amplifon	20- 6-1992
17.125	Amplifon 48 PP AGC 1	Amplifon	18- 6-1992
17.130	Kit cateteri endoscopici per indagine e trattamento	Esaote Biomedica	28- 5-1992
17.139	Cetrexidin	Vebas	18- 5-1992
17.142	Helipur blu	Braun	22- 6-1992
17.143	Occhiali per ossigenoterapia	Hospital Medical Supplies	22- 6-1992
17.144	Aghi a farfalla	Hospital Medical Supplies	22- 6-1992
17.145	Siringa Angiografica Namic	M.D.I.	18- 5-1992
17.146	Long term V.A. Wallace	M.D.I.	18- 5-1992
17.147	Piggy Back Wallace	M.D.I.	18- 5-1992
17.148	Drenaggio Robinson Wallace	M.D.I.	18- 5-1992
17.149	Y-Can Wallace	M.D.I.	18- 5-1992
17.150	Catetre Drenaggio	M.D.I.	18- 5-1992
17.151	Cannula Yankauer	M.D.I.	18- 5-1992
17.153	Germosal collutorio bambini	Germo	22- 6-1992
17.154	Germosal collutorio	Germo	22- 6-1992
17.155	Germosal compresse adulti	Germo	22- 6-1992
17.156	Germosal comprese bambini	Germo	22- 6-1992
17.157	Germosal protesi	Germo	22- 6-1992
17.158	Biotomo monouso	Cordis	22- 6-1992
17.159	Catetere a palloncino	Cordis	22- 6-1992
17.161	Farma 2000	Farma 2000	22- 6-1992
17.162	Corpo 8	A.C.R.A.F.	22- 6-1992
17.167	Set per aspiratori chirurgici	Gallosan	18- 5-1992
17.168	Prois 1	Medico	4- 6-1992
17.169	Phymos ADV	Medico	4- 6-1992
17.170	Adakit 830	Medico	4- 6-1992
17.172	Elettrocatetere 230-S Synporex	Medico	4- 6-1992
17.173	Elettrocatetere 835 Phymos	Medico	4- 6-1992

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
17.175	Cobe centry system HG	Cobe	18- 5-1992
17.178	Chain - Cyst	Hospital service	18- 5-1992
17.179	Episet ZH	Inphardial	18- 5-1992
17.180	Neutralle Swak	Sanital	18- 5-1992
17.181	Procol	Levi medica	18- 5-1992
17.189	Rocanal R1 imediat	Denit	18- 5-1992
17.190	Rocanal irrigation	Denit	18- 5-1992
17.191	Tego 2000	Tego Italiana	18- 5-1992
17.192	Altego	Tego Italiana	18- 5-1992
17.195	Alcosteril	Sidi farma	18- 5-1992
17.197	Catetere per dilatazione periferica PSG	M.D.I.	18- 5-1992
17.198	Detral	India	22- 6-1992
17.200	Microbarrier	Medibag	22- 6-1992
17.201	Insecta liquid	Zucchet	22- 6-1992
17.218	Prelens	Soluzioni oftalmiche S.O.	22- 6-1992
17.219	Mon O_2	Soluzioni oftalmiche S.O.	22- 6-1992
17.220	Modular	Soluzioni oftalmiche S.O.	22- 6-1992
17.221	Unisoap	Soluzioni oftalmiche S.O.	22- 6-1992
17.223	Basic	Soluzioni oftalmiche S.O.	22- 6-1992
17.224	Reset	Soluzioni oftalmiche S.O.	22- 6-1992

92A3553

MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

lingua inglese.

Facoltà di agraria:

zoologia generale agraria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematice, fisiche e naturali:

genetica;

metodi matematici della fisica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche complementari.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica medica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:

linguistica applicata;

storia della critica d'arte;

lingua e letteratura giapponese;

glottologia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

Fisica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle istituzioni politiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3545

MINISTERO DEL TESORO

N. 142

Corso dei cambi del 22 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1130,600	1130,600	1131,200	1130,600	1130,600	1130,600	1131,290	1130.600	1130.600	—
E.C.U.	1547,650	1547,650	1548 —	1547.650	1547,650	1547,650	1548,100	1547.650	1547,650	—
Marco tedesco	759,830	759,830	761,750	759,830	759,830	759,830	759,750	759,830	759,830	—
Franco francese	225,060	225,060	225,900	225,060	225,060	225,060	225,060	225,060	225,060	—
Lira sterlina	2154,750	2154,750	2155 —	2154,750	2154,750	2154,750	2154,750	2154,750	2154,750	
Fiorino olandese	673,950	673,950	675,400	673.950	673,950	673.950	674 —	673,950	673,950	—
Franco belga	36,874	36,874	36,830	36,874	36,874	36.874	36,876	36,874	36,874	—
Peseta spagnola	11,835	11,835	11,880	11,835	11.835	11,835	11,838	11,835	11,835	
Corona danese	197,250	197,250	197,500	197,250	197,250	197.250	197.250	197,250	197,250	—
Lira irlandese	2024 —	2024 —	2024 —	2024 —	2024 —	2024 —	2023,500	2024 —	2024 —	—
Dracma greca	6,188	6.188	6.200	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	
Escudo portoghese	8.892	8,892	8,920	8,892	8,892	8.892	8,900	8.892	8,892	—
Dollaro canadese	948,500	948,500	950 —	948.500	948,500	948.500	948.600	948.500	948,500	—
Yen giapponese	8,943	8,943	8,900	8,943	8,943	8,943	8,947	8,943	8,943	—
Franco svizzero	856,250	856,250	856 —	856,250	856,250	856,250	856.140	856,250	856,250	—
Scellino austriaco	107,890	107.890	108,300	107,890	107,890	107.890	107.792	107,890	107,890	
Corona norvegese	192,890	192,890	193 —	192,890	192,890	192,890	192.890	192.890	192,890	—
Corona svedese	208,760	208,760	209 —	208,760	208,760	208,760	208,600	208,760	208,760	—
Marco finlandese	276,400	276,400	277,500	276,400	276.400	276,400	276.400	276.400	276,400	—
Dollaro australiano	844,300	844.300	845 —	844,300	844,300	844.300	844.600	844.300	844,300	—

Media dei titoli del 22 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	86,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,125
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	97.125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,275
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	99,100
» » » 12.50% 19-10-1989/95	98,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,650
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98.450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,050
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96.725

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	97,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,455
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	95,800
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	94 —
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94.50
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97.100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,200
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	100.250
» » » TR 2.5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99.625
» » » » 1-11-1987/92	99,325
» » » » 1-12-1987/92	99,650
» » » » 1- 1-1988/93	99.400
» » » » 1- 2-1988/93	98.950
» » » » 1- 3-1988/93	99.350
» » » » 1- 4-1988/93	99,350

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,225
» » » »	1- 6-1988/93	99,800
» » » »	18- 6-1986/93	98,325
» » » »	1- 7-1988/93	99,900
» » » »	17- 7-1986/93	99,550
» » » »	1- 8-1988/93	99,900
» » » »	19- 8-1986/93	98,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,500
» » » »	18- 9-1986/93	98,500
» » » »	1-10-1988/93	99,300
» » » »	20-10-1986/93	98,775
» » » »	1-11-1988/93	99,450
» » » »	18-11-1987/93	98,625
» » » »	19-12-1986/93	99,225
» » » »	1- 1-1989/94	99,400
» » » »	1- 2-1989/94	99,050
» » » »	1- 3-1989/94	99,250
» » » »	15- 3-1989/94	99,225
» » » »	1- 4-1989/94	98,525
» » » »	1- 9-1989/94	98,400
» » » »	1-10-1987/94	98,625
» » » »	1-11-1989/94	98,150
» » » »	1- 1-1990/95	98,075
» » » »	1- 2-1985/95	97,550
» » » »	1- 3-1985/95	94,825
» » » »	1- 3-1990/95	97,700
» » » »	1- 4-1985/95	94,700
» » » »	1- 5-1985/95	94,575
» » » »	1- 5-1990/95	97 —
» » » »	1- 6-1985/95	95,350
» » » »	1- 7-1985/95	98,175
» » » »	1- 7-1990/95	97,775
» » » »	1- 8-1985/95	97,950
» » » »	1- 9-1985/95	97,150
» » » »	1- 9-1990/95	97,575
» » » »	1-10-1985/95	96,475
» » » »	1-10-1990/95	97,700
» » » »	1-11-1985/95	96,125
» » » »	1-11-1990/95	96,775
» » » »	1-12-1985/95	95,650
» » » »	1-12-1990/95	97,225
» » » »	1- 1-1986/96	95,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,875
» » » »	1- 1-1991/96	97,650
» » » »	1- 2-1986/96	95,725
» » » »	1- 2-1991/96	97,675
» » » »	1- 3-1986/96	96,525
» » » »	1- 4-1986/96	94,675
» » » »	1- 5-1986/96	96,250
» » » »	1- 6-1986/96	96,825
» » » »	1- 7-1986/96	97,400
» » » »	1- 8-1986/96	96,825
» » » »	1- 9-1986/96	96 —
» » » »	1-10-1986/96	95,050
» » » »	1-11-1986/96	94,950
» » » »	1-12-1986/96	95 —
» » » »	1- 1-1987/97	95,100
» » » »	1- 2-1987/97	93,825
» » » »	18- 2-1987/97	93,775
» » » »	1- 3-1987/97	93,950
» » » »	1- 4-1987/97	93,250
» » » »	1- 5-1987/97	93,625
» » » »	1- 6-1987/97	95,975
» » » »	1- 7-1987/97	96,500
» » » »	1- 8-1987/97	96,675
» » » »	1- 9-1987/97	97,050
» » » »	1- 3-1991/98	95,175
» » » »	1- 4-1991/98	94,925
» » » »	1- 5-1991/98	94,875
» » » »	1- 6-1991/98	95,625
» » » »	1- 7-1991/98	96,325
» » » »	1- 8-1991/98	94,950
» » » »	1- 9-1991/98	95,425
» » » »	1-10-1991/98	95,825
» » » »	1-11-1991/98	95,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,500
» » »	12,50%	1-10-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,625
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,625
» » »	12,50%	1-10-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993	97,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,500
» » »	12,50%	17-11-1993	97,175
» » »	12,50%	1-12-1993	97,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,950
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,525
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,425
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,575
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	96,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	95,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	95,700
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	94,775
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,255
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	93,750
» » »	12,00%	1-11-1991/96	93,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94,750
» » »	12,50%	1-11-1990/97	95 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	94,20
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	94,750
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	92,750
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	91,475
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,575
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,375
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,825
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,825
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,975
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,100
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,375
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,150
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,550
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104 —

92M22072

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 143

Corso dei cambi del 23 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1128,450	1128,450	1128,500	1128,450	1128,450	1128,450	1128,750	1128,450	1128,450	1128,450
E.C.U.	1545,100	1545,100	1546 —	1545,100	1545,100	1545,100	1545,040	1545,100	1545,100	1545,100
Marco tedesco	758,300	758,300	759,500	758,300	758,300	758,300	758,200	758,300	758,300	758,300
Franco francese	224,700	224,700	225,250	224,700	224,700	224,700	224,720	224,700	224,700	224,700
Lira sterlina	2153,100	2153,100	2153 —	2153,100	2153,100	2153,100	2154 —	2153,100	2153,100	2153,100
Fiorino olandese	672,760	672,760	672,500	672,760	672,760	672,760	672,800	672,760	672,760	672,760
Franco belga	36,823	36,823	36,830	36,823	36,823	36,823	36,827	36,823	36,823	36,820
Peseta spagnola	11,876	11,876	11,880	11,876	11,876	11,876	11,882	11,876	11,876	11,870
Corona danese	196,860	196,860	197 —	196,860	196,860	196,860	196,920	196,860	196,860	196,860
Lira irlandese	2021,500	2021,500	2021 —	2021,500	2021,500	2021,500	2021,800	2021,500	2021,500	—
Dracma greca	6,174	6,174	6,180	6,174	6,174	6,174	6,175	6,174	6,174	—
Escudo portoghese	8,909	8,909	8,920	8,909	8,909	8,909	8,900	8,909	8,909	8,900
Dollaro canadese	951,100	951,100	951 —	951,100	951,100	951,100	951 —	951,100	951,100	951,100
Yen giapponese	8,902	8,902	8,960	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,900
Franco svizzero	856,470	856,470	857 —	856,470	856,470	856,470	856,500	856,470	856,470	856,470
Scellino austriaco	107,758	107,758	107,800	107,758	107,758	107,758	107,765	107,758	107,758	107,750
Corona norvegese	192,700	192,700	193 —	192,700	192,700	192,700	192,800	192,700	192,700	192,700
Corona svedese	208,730	208,730	209 —	208,730	208,730	208,730	208,730	208,730	208,730	208,730
Marco finlandese	276,660	276,660	277 —	276,660	276,660	276,660	276,550	276,660	276,660	—
Dollaro australiano	842,600	842,600	845 —	842,600	842,600	842,600	843,500	842,600	842,600	842,600

Media dei titoli del 23 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	86,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,275
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,675
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,575
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,625
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,425
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,750
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,125
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,200
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,250
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,675
» » » » 1-11-1987/92	99,375
» » » » 1-12-1987/92	99,600
» » » » 1- 1-1988/93	99,325
» » » » 1- 2-1988/93	99 —
» » » » 1- 3-1988/93	99,325
» » » » 1- 4-1988/93	99,325

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 5-1988/93	99,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,325
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,800
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,250
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,875
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,725
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,425
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,650
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,225
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,350
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,325
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,125
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,750
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,250
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,550
»	»	»	»	1-11-1989/94	97,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	97,875
»		»	»	1- 2-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,825
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,750
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,575
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94,625
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,300
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,225
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,750
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,625
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,150
»	»	»	»	1- 9-1990/95	97,500
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,800
»	»	»	»	1-10-1990/95	97,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,025
»	»	»	»	1-11-1990/95	96,950
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,650
»	»	»	»	1-12-1990/95	97,025
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,475
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	96,925
»	»	»	»	1- 1-1991/96	97,650
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,775
»	»	»	»	1- 2-1991/96	97,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,125
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,650
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,075
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,400
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,750
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,025
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,075
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,925
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,150
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,725
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,075
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,725
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,200

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 4-1991/98	94,925
»	»	»	»	1- 5-1991/98	94,500
»	»	»	»	1- 6-1991/98	95,500
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,225
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,225
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,550
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,925
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,250
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,325
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,125
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,475
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	96,025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	95,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,750
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	93,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	93,500
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	93,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,850
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	94,500
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	94,625
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	92,800
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	91,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,450
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,700
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50% .	99,900
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,330
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	105,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99,400
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	98,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,825
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	97,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,825
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	98,475
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,350
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,980
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	100,100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	100,350
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	103,150
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	102,700
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	106,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	104 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	106 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	104 —

92M23072

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Mare 1992
(Estrazione del 19 luglio 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Trani il 19 luglio 1992 e dell'abbinamento alla regata finale della «CHS ADRIATIC CUP 1992»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie I n. 95712 di L. 2 miliardi abbinato all'imbarcazione «Robadapazzi»;

2) Biglietto serie M n. 26115 di L. 200 milioni abbinato all'imbarcazione «Veletta»;

3) Biglietto serie L n. 48538 di L. 100 milioni abbinato all'imbarcazione «Giambix»;

4) Biglietto serie R n. 06341 di L. 30 milioni abbinato all'imbarcazione «E. R. Ummas IV»;

5) Biglietto serie D n. 73550 di L. 30 milioni abbinato all'imbarcazione «Piacere»;

6) Biglietto serie B n. 67888 di L. 30 milioni abbinato all'imbarcazione «Helga IV»;

7) Biglietto serie G n. 11036 di L. 30 milioni abbinato all'imbarcazione «Histria Almagores»;

8) Biglietto serie G n. 65752 di L. 30 milioni abbinato all'imbarcazione «Candida Star»;

9) Biglietto serie O n. 40907 di L. 30 milioni abbinato all'imbarcazione «Allegra»;

10) Biglietto serie A n. 00696 di L. 30 milioni abbinato all'imbarcazione «Malf».

B) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie I n. 95712 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie M n. 26115 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie L n. 48538 L. 1.000.000;
4) Ai rivenditori degli ulteriori sette premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

92A3542

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Monte Veronese».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 17 giugno 1992;

Vista la domanda presentata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Monte Veronese» per un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la detta denominazione geograficamente si richiama;

Considerato che la denominazione di cui trattasi è stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerlo;

Ha espresso

il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine «Monte Veronese» del formaggio, le caratteristiche del quale e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Monte Veronese»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Monte Veronese», il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Monte Veronese» è riservata ai formaggi aventi le seguenti caratteristiche, in quanto si intende distinguere la tipologia a latte intero dalla tipologia ottenuta con latte parzialmente scremato e definita «d'allevo», ferma restando la medesima zona di produzione e di stagionatura per entrambe le tipologie:

«Monte Veronese» latte intero

formaggio da tavola a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca intero proveniente da una o due mungiture consecutive, che presenti una acidità con valore compreso tra 3,6-3,8 SH/50 ml ottenuta naturalmente o indotta con aggiunta di fermenti lattici prodotti nello stabilimento interessato o in altri stabilimenti ubicati nella zona di produzione e derivanti da lavorazioni precedenti.

Il coagulo si ottiene usando caglio di pellette di vitello per 15-20 minuti e la rottura della cagliata si protrae per pochi secondi sino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di riso.

Si procede poi al riscaldamento per raggiungere la temperatura di cottura di 43-45° e questa si protrae per circa 10 minuti.

Segue la sosta della cagliata in caldaia per circa 25-30 minuti.

La salatura avviene a secco o in salamoia dopo uno spurgo di circa 24 ore.

La maturazione si compie in circa trenta giorni con un minimo di venticinque giorni.

Forma: cilindrica a facce quasi piane con scalzo leggermente convesso.

Peso: compreso tra kg 7 e kg 10.

Dimensioni: altezza dello scalzo cm 7-11, diametro delle facce cm 25-35.

Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione.

Crosta: sottile ed elastica, di colore paglierino più o meno intenso.

Pasta: di colore bianco o leggermente paglierino con occhiatura minuta ed uniformemente diffusa.

Sapore: delicato e gradevole.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 44%;

«Monte Veronese» d'allevo

formaggio da tavola o da grattugia a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca parzialmente scremato proveniente da una o due mungiture consecutive avente una acidità compresa fra i 3,8-4 SH/50 ml ottenuta naturalmente o indotta con aggiunta di fermenti lattici prodotti nello stabilimento interessato o in altri stabilimenti ubicati nella zona di produzione e derivanti da lavorazioni precedenti.

Il coagulo si ottiene usando caglio di pellette di vitello per 25-30 minuti e la rottura della cagliata si protrae per pochi minuti fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di riso.

Si procede poi al riscaldamento per raggiungere la temperatura di cottura di 46-48° e questa si protrae per circa 15 minuti.

Segue la sosta della cagliata in caldaia per circa 25-30 minuti.

La salatura avviene a secco o in salamoia dopo uno spurgo di circa 24 ore.

La stagionatura si protrae per un minimo di novanta giorni se il formaggio è usato da tavola e per un minimo di sei mesi se usato da grattugia.

Forma: cilindrica a facce quasi piane con scalzo leggermente convesso.

Peso: compreso tra kg 6 e kg 9.

Dimensioni: altezza dello scalzo cm 6-10; diametro delle facce cm 25-35.

Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di stagionatura.

Crosta: sottile ed elastica di colore paglierino più o meno intenso.

Pasta: di colore bianco o leggermente paglierino con occhiatura sparsa e di norma di dimensioni da 2 a 3 mm, leggermente superiori a quella della tipologia a latte intero.

Sapore: fragrante, tipico del formaggio stagionato, che tende al leggermente piccante con il protrarsi della stagionatura.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 30%.

Art. 3.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio «Monte Veronese» è ubicata nella parte settentrionale della provincia di Verona e comprende in tutto o in parte il territorio dei sottoindicati comuni:

S. Bonifacio (parte), Soave (parte), Colognola ai Colli (parte), Mezzane di Sotto, Montefortc, Illasi, Cazzano di Tramigna, Caldiero (parte), Montecchia di Crosara, Roncà, Lavagno (parte), San Martino Buon Albergo (parte), Verona (parte), Bussolengo (parte), Pescantina, San Pietro Incariano, Sona (parte), Castelnuovo (parte), Pastrengo, Peschiera del Garda (parte), Lazise, Bardolino, Garda, Cavaion, Affi, San Giovanni Ilarione, Tregnago, Badia Calavena, Vestenanova, Selva di Progno, Velo Veronese, San Mauro di Saline, Grezzana, Cerro Veronese, Roverè, Boscochiesanuova, Erbezzo, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Fumane, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Rivoli, Costermano, Caprino, Ferrara di Monte Baldo, Brentino-Belluno Veronese, Malcesine, Brenzone, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'inizio della strada statale n. 11 (Padana superiore entra nel comune di S. Bonifacio e lo attraversa, passa per Villanova, raggiunge S. Martino Buon Albergo e S. Michele centro, attraversa Verona lungo la circonvallazione e prosegue al km 297 della Croce Bianca sino a Caselle, terminando nel comune di Peschiera con i confini delle province di Verona e Brescia.

92A3543

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «M.I.M.A.S. - Media informativa manifestazioni artistiche per il sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 19 gennaio 1984, rep. 3064/1328, reg. soc. 38/84, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Acisos IV» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Putorti in data 14 marzo 1983, rep. 85538, reg. soc. 52/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Casa Mia» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 27 giugno 1975, rep. 253505, reg. soc. 62/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro studi d'arte cultura meridionale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 6 dicembre 1979, rep. 396287, reg. soc. 56/80, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Gli amici della Ginestra» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 26 marzo 1976, rep. 2983, reg. soc. 26/76, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Gruppo 3 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 19 febbraio 1975, rep. 1796, reg. soc. 27/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Complesso 75 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 19 febbraio 1975, rep. 1797, reg. soc. 28/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cal. Coop. - Cooperativa Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 1° aprile 1980, rep. 49416, reg. soc. 76/80, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Juvenia 85 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 19 gennaio 1985, rep. 48842, reg. soc. 103/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Columna Rhegia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Calanna (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 11 aprile 1985, rep. 3918, reg. soc. 214/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «La Grotta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ardore (Reggio Calabria), costituita per rogito Caramonte in data 9 ottobre 1976, rep. 52, reg. soc. 497, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Sirena» a r.l., con sede in Bagnara Calabra (Reggio Calabria), costituita per rogito Carillo in data 18 gennaio 1982, rep. 849, reg. soc. 46/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Parsons a r.l.», con sede in Bovalino (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 11 novembre 1982, rep. 8759, reg. soc. 966, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Papa Giovanni» a r.l., con sede in Calanna (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 17 gennaio 1985, rep. 3734, reg. soc. 98/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Habitare Felix a r.l.», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 1° agosto 1980, rep. 1842, reg. soc. 734, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura a r.l.», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 3 dicembre 1984, rep. 14016, reg. soc. 1278, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tersicore - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Fazio in data 7 dicembre 1984, rep. 197, reg. soc. 1285, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.S. e T. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Palmi, (Reggio Calabria), costituita per rogito Silipigni in data 22 dicembre 1984, rep. 679, reg. soc. 1225, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rupe di Gerace» a r.l., con sede in Gerace (Reggio Calabria), costituita per rogito Poggio in data 27 novembre 1984, rep. 10515, reg. soc. 1268, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gioventù e progresso» a r.l., con sede in Laureana di Borrello (Reggio Calabria), costituita per rogito Menonna in data 16 marzo 1985, rep. 30025, reg. soc. 1280, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Porto Salvo» a r.l., con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito Autuoti in data 14 marzo 1984, rep. 9311, reg. soc. 113/84 , tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Moloter a r.l.», con sede in Molochio (Reggio Calabria), costituita per rogito Acone in data 12 aprile 1983, rep. 6110, reg. soc. 938, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Azeta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monasterace Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 15 novembre 1982, rep. 8769, reg. soc. 967, tribunale di Locri;

società cooperativa di pesca «Cooperativa Costa Viola a r.l.», con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Calogero in data 13 novembre 1984, rep. 191, reg. soc. 1183, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Costa Bella» a r.l., con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Gangemi in data 25 gennaio 1985, rep. 61338, reg. soc. 1260, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sole Nostro» a r.l., con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Matano in data 26 maggio 1979, rep. 2807, reg. soc. 525 , tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Serena» a r.l., con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Pulejo in data 7 gennaio 1983, rep. 839, reg. soc. 898 , tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Panorama» a r.l., con sede in Seminara (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 26 dicembre 1978, rep. 22261, reg. soc. 500, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Villa Dina» a r.l., con sede in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 28 dicembre 1978, rep. 68794, reg. soc. 603, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzine e lavoro «Ritrovo» a r.l., con sede in Stilo (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 11 aprile 1985, rep. 15190, reg. soc. 1405, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Computex Information» - Società cooperativa a r.l., con sede in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Calogero, rep. 690/258, reg. soc. 1376, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Tecnica» a r.l., con sede in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Calogero in data 5 maggio 1987, rep. 4910, reg. soc. 1932, tribunale di Palmi.

Con decreti ministeriali 1° giugno 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Hirpus - Società cooperativa di produzione a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 20 febbraio 1989, rep. 43097/10639, reg. soc. 5868, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «La speranza a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 2 maggio 1975, rep. 46687, reg. soc. 1606, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista di produzione e lavoro «La Quercia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Altavilla Irpina (Avellino), costituita per rogito Pesiri in data 5 maggio 1988, rep. 13807, reg. soc. 5600, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Europa a r.l.», con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Colarusso in data 19 dicembre 1979, rep. 8088, reg. soc. 306, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa edilizia «La Quindicese a r.l.», con sede in Quindici (Avellino), costituita per rogito De Sena in data 25 febbraio 1980, rep. 906, reg. soc. 2542, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Minerva tra dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, a responsabilità limitata», con sede in Savona, costituita per rogito Firighelli in data 23 dicembre 1949, rep. 7311, reg. soc. 1550, tribunale di Savona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori abbattitori macellai ed affini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona, costituita per rogito Franchi in data 22 luglio 1959, rep. 30141, reg. soc. 3231, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Hidalgo • Marina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Di Giovanni in data 19 aprile 1967, rep. 30934, reg. soc. 4031, tribunale di Savona;

società cooperativa mista «Promozione Turismo Riviera Ligure - Società cooperativa a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Bianchi in data 8 agosto 1977, rep. 61034, reg. soc. 5928, tribunale di Savona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Verde - Cooperativa a r.l.», con sede in Cave (Roma), costituita per rogito Giorgi in data 22 febbraio 1987, rep. 18735, reg. soc. 4507/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Marina di Enea S.r.l.» con sede in Torvaianica, comune di Pomezia (Roma), costituita per rogito Di Benedetto in data 14 novembre 1986, rep. 2208, reg. soc. 3152/87, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Libertas Nova - Società cooperativa a responsabilità limitata tra i dipendenti statali della Provincia di Roma», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 14 giugno 1950, rep. 9597, reg. soc. 1499/50; tribunale di Roma.

92A3544

REGIONE VENETO

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Lora di Recoaro»

Con provvedimento n. 1591 del 20 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la ditta Terme di Recoaro S.p.a., con sede legale in Canzo (Como), via A. Volta n. 73, e stabilimento di produzione in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma n. 86, codice fiscale n. 00153270244, a modificare la veste grafica delle etichette da applicare ai contenitori in P.V.C. e P.E.T., per la vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Lora di Recoaro», imbottigliata nello stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza).

92A3547

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 25 luglio 1992)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 1, dove è scritto: «1. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti...», leggasi: «1. Il personale di cui al comma 1 *dell'articolo 2* è posto a disposizione dei prefetti...».

92A3587

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 2 luglio 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 37, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, tra le discipline della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, dove è scritto: «*sperimentazioni* fisica II», si legga: «*esperimentazione* fisica II».

92A3561

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 recante: «Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 22 luglio 1992)

In calce al testo del decreto presidenziale citato in epigrafe, e prima della allegata tabella *A*, alla pagina 6, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono inseriti i seguenti estremi di registrazione presso la Corte dei conti del decreto medesimo: «*Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1992, registro n. 24 Poste, foglio n. 184*».

92A3549

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189